DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 63/2005,

del 29 aprile 2005,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/87/CE della Commissione, del 7 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/88/CE della Commissione, del 7 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/94/CE della Commissione, del 15 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/93/CE della Commissione, del 21 settembre 2004, che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ([5]).

(6) Occorre spostare in un altro punto del capitolo XVI dell'allegato dell'accordo la direttiva 2000/41/CE della Commissione ([6]), la direttiva 2003/80/CE della Commissione ([7]), rettificata dalla GU L 58 del 26.2.2004, pag. 28, e la direttiva 2003/83/CE della Commissione ([8]), rettificata dalla GU L 58 del 26.2.2004, pag. 28, che sono già integrate nell'accordo ai punti 11, 12 e 13,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo, il capitolo XVI è modificato come segue:

1) al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32000 L 0041**: direttiva 2000/41/CE della Commissione, del 19 giugno 2000 (GU L 145 del 20.6.2000, pag. 25),

([1]) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.
([2]) GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 4.
([3]) GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 5.
([4]) GU L 294 del 17.9.2004, pag. 28.
([5]) GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13.
([6]) GU L 145 del 20.6.2000, pag. 25.
([7]) GU L 224 del 6.9.2003, pag. 27.
([8]) GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23.

— **32003 L 0080**: direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003 (GU L 224 del 6.9.2003, pag. 27), rettificata dalla GU L 58 del 26.2.2004, pag. 28,

— **32003 L 0083**: direttiva 2003/83/CE della Commissione, del 24 settembre 2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23), rettificata dalla GU L 58 del 26.2.2004, pag. 28,

— **32004 L 0087**: direttiva 2004/87/CE della Commissione, del 7 settembre 2004 (GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 4),

— **32004 L 0088**: direttiva 2004/88/CE della Commissione, del 7 settembre 2004 (GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 5),

— **32004 L 0094**: direttiva 2004/94/CE della Commissione, del 15 settembre 2004 (GU L 294 del 17.9.2004, pag. 28),

— **32004 L 0093**: direttiva 2004/93/CE della Commissione, del 21 settembre 2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13).»;

2) i punti 11 (direttiva 2000/41/CE della Commissione), 12 (direttiva 2003/80/CE della Commissione) e 13 (direttiva 2003/83/CE della Commissione) sono soppressi.

Articolo 2

I testi delle direttive 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE e 2004/93/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Richard WRIGHT

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.